



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)

Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S. Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –

Cod. Mecc.CSIC842008 Sito web: <http://www.ic.terranovadasibari.edu.it/>

Email: csic842008@istruzione.it- Codice Univoco UFL1E5

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0000841 del 05/02/2022
(Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Ai genitori
Al sito web

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5. - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. GESTIONE CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO.

VISTO il D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 9498-04/02/2022: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

COMUNICA

Che dal 05/02/2022, data di entrata in vigore del DL in oggetto, per la gestione dei casi positivi e dei cosiddetti “contatti stretti” a scuola si adotteranno le seguenti misure organizzative.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività didattica prosegue, per tutti, in presenza.

Docenti e altro personale in servizio utilizzano le mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività didattica è sospesa per cinque giorni.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza.

Alunni di età superiore a 6 anni e docenti utilizzano le mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe proseguono l'attività in presenza:

i vaccinati

i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario

i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde che sarà controllata da personale autorizzato e formato tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2.

Con due o più casi di positività nella stessa classe:

i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario

i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione

proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

RIAMMISSIONE DOPO QUARANTENA

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA

La sospensione delle attività scolastiche in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **NON è considerato il personale educativo e scolastico.**

In ottemperanza a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute citata in premessa si specifica, inoltre, riportandolo integralmente, quanto segue:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E**

2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Di seguito schema riassuntivo delle nuove disposizioni in materia di gestione di casi positivi in ambito scolastico:

Grado di scuola	Alunni	Alunni	Alunni	Alunni	Docenti e ATA
	1 positivo	2 positivi	da 1 a 4 positivi	Da 5 o + positivi	
Infanzia			<p>Continua attività in presenza</p> <p>In caso di comparsa di sintomi tampone (antigenico, molecol. o autosomministrato con autocertificazione) da ripetersi al 5 giorno</p>	<p>Sospensione delle attività per 5 giorni</p>	<p>Dal primo positivo autosorveglianza con obbligo FFP2 per 10 gg.</p>
Primaria			<p>Continua attività in presenza</p> <p>Dal primo positivo obbligo FFP2 fino al decimo giorno dall'ultimo accertamento di positività</p> <p>In caso di comparsa di sintomi tampone (antigenico, molecol. o autosomministrato con autocertificazione) da ripetersi al 5 giorno</p>	<p>Continua attività in presenza con obbligo FFP2 per:</p> <p>alunni con ciclo vaccinale primario o guariti da meno di 120 gg. o guariti dopo ciclo vaccinale o con booster</p> <p>Per gli altri: DDI per 5 gg.</p>	
Secondaria di Primo Gr.	<p>Obbligo FFP2 fino al decimo giorno dall'ultimo accertamento di positività</p>	<p>Continua attività in presenza con obbligo FFP2 per:</p> <p>alunni con ciclo vaccinale primario o guariti da meno di 120 gg. o guariti dopo ciclo vaccinale o con booster</p> <p>Per gli altri: DDI per 5 gg.</p>			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Maria Letizia Belmonte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)